



**Regione Siciliana**  
**Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**  
**Dipartimento della Pesca Mediterranea**

**Bando di attuazione della Misura 1.38**  
***“Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie”***

**Art. 38 del Regolamento (UE) n. 508/2014**



## INDICE

1.	PREMESSA.....	4
2.	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA MISURA.....	4
3.	DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA E DEL BANDO.....	4
4.	CRITERI DI AMMISSIBILITA'.....	4
5.	INTERVENTI AMMISSIBILI.....	7
6.	CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI.....	7
7.	SPESE NON AMMISSIBILI.....	8
8.	IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....	9
9.	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	11
9.1	Documentazione generale o comune.....	11
9.2	Documentazione in casi di società.....	12
9.3	Documentazione relativa all'imbarcazione da pesca e al soggetto richiedente.....	12
9.4	Documentazione in caso di acquisto di beni materiali (macchine e attrezzature).....	13
10.	LOCALIZZAZIONE (AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE).....	14
11.	CRITERI DI SELEZIONE.....	14
12.	INTENSITÀ DELL'AIUTO E SPESA MASSIMA AMMISSIBILE.....	16
12.1	Spesa massima ammissibile.....	17
13.	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	17
14.	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.....	18
14.1	Ricevibilità delle istanze.....	18
14.2	Ammissibilità e valutazione delle domande e pubblicazione graduatorie.....	18
14.3	Provvedimento di concessione del sostegno/aiuto.....	19
15.	TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PROGETTI.....	19
16.	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DOCUMENTI RICHIESTI.....	20
16.1	Anticipazione.....	20
16.2	Stato di Avanzamento Lavori (SAL).....	20
16.3	Saldo.....	21
16.4	Rendicontazione della spesa.....	23
16.4.1	Fattura e/o altri titoli di spesa di valore probatorio.....	23
16.4.2	Tracciabilità dei pagamenti.....	23
16.4.3	Dichiarazione liberatoria.....	24
17.	VARIANTI.....	24
18.	PROROGHE.....	26
19.	MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	26
20.	CONTROLLI.....	27
21.	REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE.....	27
22.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	28
23.	DIRITTI DEI BENEFICIARI.....	28
24.	RICORSI.....	29
25.	TRATTAMENTO DEI DATI.....	29
26.	COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI.....	29
27.	DISPOSIZIONI FINALI.....	29
28.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	29
29.	ELENCO DEGLI ALLEGATI.....	34

<b>Programma Operativo FEAMP 2014-2020</b>	
Riferimento normativo	REG. (UE) n. 508/2014, art. 38
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Misura	1.38 - Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie
Finalità	Ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1380/2013
Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Armatori di imbarcazioni da pesca</li> <li>– Pescatori</li> <li>– Proprietari di imbarcazioni da pesca</li> <li>– Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro</li> </ul>
Dotazione finanziaria	€ 2.513.200,00
Responsabile del procedimento	Dirigente del Servizio 2 Mare Mediterraneo: Equilibrio Biologico, Salvaguardia Risorse Ittiche e Interventi sui Mercati del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, Responsabile della Misura
Per chiarimenti - <i>Frequently Asked Questions</i> (FAQ):	servizio2.pesca@regione.sicilia.it



## 1. PREMESSA

Il PO FEAMP 2014-2020 contribuisce alla realizzazione della Strategia Europa 2020 e all'attuazione della Politica Comune della Pesca (PCP) e persegue gli obiettivi di promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, attraverso:

1. la riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate;
2. la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici;
3. la garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e la possibilità di pesca disponibili;
4. il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;
5. il sostegno e il rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze;
6. lo sviluppo e la formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente.

## 2. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA MISURA

La Misura è volta a tutelare l'ambiente ed a promuovere l'uso efficiente delle risorse in linea con l'Obiettivo Tematico 6 del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020.

L'obiettivo è di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all'approccio precauzionale previsto dalla PCP.

L'intento è di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

In sintesi, ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014, la misura concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione di catture fissati nella PCP ed alla limitazione dell'impatto sugli ecosistemi marini.

## 3. DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA E DEL BANDO

La dotazione finanziaria della Misura e del presente Bando è di complessivi € 2.513.200,00.

L'Amministrazione (Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea) si riserva di valutare nel corso dello svolgimento del PO FEAMP eventuali modifiche della dotazione finanziaria della Misura, a seguito di rimodulazione del piano finanziario dello stesso Programma operativo.

## 4. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Si riportano nel seguente prospetto i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Armatori di imbarcazioni da pesca
Pescatori
Proprietari di imbarcazioni da pesca
Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012



UNIONE EUROPEA



**mipaaf**  
Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



REGIONE SICILIA  
Assessorato dell'Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea  
Dipartimento della Pesca Mediterranea

**PO FEAMP**  
2014 | 2020

<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg.(UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore dell'imbarcazione da pesca è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo
Il pescatore richiedente possiede le attrezzature da sostituire e ha lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno 60 giorni nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
Gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o del pertinente diritto nazionale adottato nel contesto di regionalizzazione di cui al Reg. (UE) n. 1380/2013
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Sicilia
L'imbarcazione da pesca ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

I beneficiari di tale Misura sono:

- Proprietari di pescherecci dell'Unione, Armatori le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 giorni<sup>1</sup> nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
- Pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno 60 giorni nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
- Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro.

Per i suddetti criteri di ammissibilità "Generali" si riportano nel dettaglio i requisiti o condizioni affinché i soggetti richiedenti possano beneficiare del sostegno previsto dalla Misura:

- 1) applicare il CCNL di riferimento e adempiere alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro, nel caso in cui il soggetto e la compagine richiedente impiega personale dipendente;
- 2) non devono rientrare tra i seguenti casi di esclusione previsti dall'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012:
  - che non siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero, a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

<sup>1</sup> I giorni in cui i pescherecci sono stati registrati in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare nei due anni civili precedenti, sono rilevabili come segue:

- pescherecci di lunghezza superiore a 12 m, attraverso il sistema di controllo dei pescherecci VMS (Vessels Monitoring System);
- pescherecci di lunghezza compresa tra 10 e 12 m, attraverso il modello combinato dell'Unione Europea di giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo - Logbook (cartaceo);
- pescherecci di lunghezza inferiore ai 12 m, attraverso i libretti carburante o altra documentazione probante.



UNIONE EUROPEA



**mipaaf**  
Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



REGIONE SICILIA  
Assessorato dell'Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea  
Dipartimento della Pesca Mediterranea

**PO FEAMP**  
2014 | 2020

- che non sia stata pronunciata nei loro confronti una condanna, con sentenza passata in giudicato di un'Autorità competente di uno Stato Membro per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;
- che abbiano ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito l'intervento;
- che non sia stata emessa nei loro confronti una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

Inoltre, come stabilito dai criteri di ammissibilità “attinenti al soggetto richiedente” per poter accedere ai benefici previsti dalla misura e dal presente Bando di attuazione, lo stesso richiedente non deve rientrare tra i seguenti casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014:

- non avere commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009 (per le Organizzazioni di pescatori la presente condizione si applica ai soci che esercitano l'attività di pesca);
- non essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008 o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;
- non avere commesso grave violazione delle norme della Politica Comune della Pesca (PCP), individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio (per le Organizzazioni di pescatori la presente condizione si applica ai soci che esercitano l'attività di pesca);
- non avere commesso una frode, come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee<sup>2</sup> nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP;

**In caso di domanda di sostegno collettiva o soggetto-beneficiario collettivo i suddetti requisiti “Criteri di ammissibilità generali e attinenti al soggetto richiedente” devono essere posseduti o soddisfatti, sia dalla Organizzazione di pescatori richiedente il sostegno (ove pertinente), sia dagli associati che partecipano all'iniziativa progettuale e che usufruiscono dei benefici dell'operazione oggetto di finanziamento.**

**Si ribadisce che l'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro comunitario delle navi da pesca, nonché in uno dei compartimenti marittimi siciliani e deve avere svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 gg. nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Inoltre, il soggetto richiedente (armatore, pescatore) deve essere iscritto nel Registro delle imprese di pesca e deve essere in possesso di licenza di pesca “esercitare attività di pesca professionale”; se il soggetto richiedente è una Organizzazione di pescatori, le predette condizioni devono essere soddisfatte dai pescatori associati.**

Si precisa, inoltre, che le domande di sostegno presentate da soggetti (anche Organizzazione di pescatori) nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione PO FEP 2007-2013, è stata avviata e conclusa una procedura di revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, sono ritenute inammissibili; la stessa domanda di finanziamento può essere ammessa nel caso in cui è stata pronunciata la revoca e l'impresa abbia fatto ricorso presso le Autorità competenti, il cui giudizio sia ancora pendente. In caso di domanda di sostegno collettiva o beneficiario collettivo saranno esclusi eventuali soggetti o soci che ricadono nella predetta condizione.

---

<sup>2</sup> Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GUC 316 del 27.11.1995, pag. 49).



2014 | 2020

## 5. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- investimenti destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;
- investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'articolo 15 del Reg. (UE) n. 1380/2013;
- investimenti destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino;
- investimenti destinati ad attrezzature che proteggono gli attrezzi e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.

Si specifica che sono ammissibili gli interventi che prevedono l'acquisto di beni materiali nuovi.

## 6. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- investimenti in attrezzature materiali funzionali agli interventi finanziati dalla Misura;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.);
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEMP 2014/2020 (Spese Generali, punto 7.1.1.13).

Le spese generali saranno calcolate in base alla tipologia di spesa nel limite massimo del 12% della spesa preventivata/sostenuta per investimento ammissibile a finanziamento. Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese ammissibili nell'ambito delle spese generali:

- consulenza tecnica-progettuale e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, contabilità se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione;
- garanzia fidejussoria;
- consulenze legali;
- parcelle notarili;
- informazione e pubblicità obbligatoria sull'intervento finanziato dal PO FEAMP 2014/2020.

La documentazione, per la quale è prevista la prestazione di un professionista, deve essere sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

L'Amministrazione in sede di valutazione si riserva, comunque, di stabilire l'ammissibilità delle spese generali in base ai contenuti degli elaborati presentati e alla loro attinenza con il progetto; per la consulenza tecnica-progettuale può essere riconosciuta una percentuale massima del 3% sull'importo degli investimenti materiali (trattasi di acquisto di attrezzature e materiali mobili) e per quella finanziaria massima dell'1%.

Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Le spese sono ammissibili alla partecipazione del PO FEAMP 2014-2020 se sostenute dal beneficiario per soddisfare i requisiti di carattere generale e, in particolare, devono essere:





UNIONE EUROPEA



**mipaaf**  
Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



REGIONE SICILIA  
Assessorato dell'Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea  
Dipartimento della Pesca Mediterranea

**PO FEAMP**  
2014 | 2020

- a) pertinenti e imputabili a un'operazione selezionata, conformemente alla normativa applicabile;
- b) effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o documento avente forza probante equivalente. In casi debitamente giustificati, le spese saranno ritenute ammissibili se sarà presentata idonea documentazione che assicuri una ragionevole garanzia che la spesa pertinente all'operazione selezionata sia stata effettivamente sostenuta.

**In caso di domanda di sostegno collettiva o soggetto-beneficiario collettivo le predette condizioni per l'ammissibilità delle spese di cui ai punti a) e b) devono essere soddisfatte dall'Organizzazione di pescatori, in quanto soggetto richiedente il sostegno; pertanto, l'acquisto di attrezzature e materiali devono essere intestati all'Organizzazione di pescatori, così come tutti pagamenti o spese devono essere sostenute dalla medesima Organizzazione. Nei titoli di spesa (fatture) devono essere riportate, oltre che la descrizione particolareggiata della fornitura o del bene acquistato, anche gli estremi identificativi dell'imbarcazione da pesca dell'associato alla quale è destinata la medesima fornitura/bene.**

Si specifica che sono ammissibili le spese che prevedono l'acquisto di beni materiali nuovi.

Ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. Non sono selezionate per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine<sup>3</sup> (o completamente attuate) prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'Amministrazione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

**Il sostegno può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione, per lo stesso tipo di attrezzatura, sullo stesso peschereccio dell'Unione; il soggetto richiedente può presentare una sola domanda di sostegno.**

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP".

## 7. SPESE NON AMMISSIBILI

In generale, non sono eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, materiale usato;

<sup>3</sup> L'art. 65 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013 prevede che non sono selezionate per il sostegno dei fondi SIE (e quindi del FEAMP) le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'Autorità di Gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario".

Secondo quanto indicato nel documento "Modello Attuativo dell'Autorità di Gestione F.A.Q. - Domande frequenti – FEAMP 2014/2020" (novembre 2016), si precisa quanto segue:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa;
- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature l'operazione può essere definita completamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto);
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata, quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte.

Le spese per essere ammissibili devono in ogni caso essere tracciabili ed stati effettuati per interventi coerenti con il progetto e in regola con tutte le norme previste in materia di lavori edili (CIL, CILA, SCIA, Permesso di costruire), di lavoro, previdenza e quant'altro.





- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto/intervento;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto/intervento;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo (o degli animali), qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di rappresentanza presso le Pubbliche Amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Infine, non sono ammissibili le spese riportate nelle *“Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP”*.

## 8. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate ed è altresì tenuto al rispetto dei seguenti impegni e obblighi per ottenere/mantenere il sostegno previsto dalla misura e dal presente bando di attuazione:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione Siciliana;
- inserire la descrizione particolareggiata del bene acquistato e i dati identificativi del peschereccio in fattura e apporre anche la seguente dicitura: PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.38 Bando \_\_\_\_\_, Codice Progetto e Codice Unico Progetto (CUP) assegnato dall'Amministrazione;
- effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto approvato come indicato al punto 16.4 (Rendicontazione della spesa) del presente Bando ed entro il termine di esecuzione lavori, ovvero, entro la data di presentazione della domanda di liquidazione;
- conservare la documentazione giustificativa e le autorizzazioni in originale, inerenti le operazioni ammesse a finanziamento per un periodo di almeno cinque anni successivi dal pagamento finale;



- assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, nonché gli Organi comunitari, statali "audit" riterranno necessario effettuare e, inoltre, l'accesso a ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento, sui quali l'Amministrazione può provvedere a effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e ss.mm.ii.;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto/intervento finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare tutti gli interventi previsti nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali o i beni oggetto del finanziamento. Gli stessi devono essere vincolati alla specifica destinazione d'uso e al mantenimento della continuità della destinazione/finalità, nonché non possono essere ceduti ad altri per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale al beneficiario;
- comunicare la data di inizio dei lavori e di conclusione dell'attività prevista;
- a non richiedere e a non percepire per il progetto e per i singoli costi specifici altri finanziamenti a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale e regionale;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute nella propria condizione soggettiva e oggettiva rispetto a quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda di sostegno ai sensi del presente bando di attuazione della misura e, in caso contrario, trasmetterne gli atti;
- osservare quanto disposto riguardo alle spese ammissibili e alla rendicontazione;
- comunicare che non è intervenuta alcuna circostanza o fatto limitativo della capacità a contrarre del destinatario del finanziamento;
- rispettare le norme previste dal CCNL per i dipendenti;
- attenersi a tutti gli obblighi previsti nel presente Bando;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità dell'operazione finanziata (articolo 115, comma 3 del reg. UE 1303/2013, allegato XII) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione;
- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

Nel rispetto delle *Condizioni Generali* previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente misura, si obbliga a non trasferire tale imbarcazione al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato Membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, si fa segnato riferimento a quanto stabilito al punto 4.2.14 del Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Autorità di Gestione, riguardante il PO FEAMP 2014/2020 (Versione 1 del 28 febbraio 2017), approvato alla Regione Siciliana dalla stessa AdG PEMAC - Prot. 12685 del 26/05/2017<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Ai fini delle Stabilità delle Operazioni prescritte dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato dallo Stato Membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Lo Stato Membro può ridurre il limite temporale a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI. Il sostegno erogato è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a



Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo. Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura (Comunitaria, Nazionale e Regionale) e alle disposizioni del presente Bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

**In caso di domanda di sostegno collettiva o soggetto-beneficiario collettivo i suddetti impegni e obblighi devono essere assunti, per quanto di rispettiva competenza, sia dall'Organizzazione di pescatori, sia dai singoli associati che aderiscono all'iniziativa progettuale.**

## 9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Ai fini della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve presentare obbligatoriamente la documentazione di seguito elencata, in duplice copia cartacea (originale o copia conforme a norma di legge), aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa; una copia della documentazione deve essere prodotta su supporto digitale.

### 9.1 Documentazione generale o comune<sup>5</sup>

- Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, secondo lo schema di cui all'Allegato A (domanda individuale) o all'Allegato A1 (domanda collettiva).
- Relazione tecnica descrittiva del progetto redatta secondo le indicazioni contenute nello schema di cui all'Allegato B (progetto individuale) o all'Allegato B1 (progetto collettivo). La stessa deve dimostrare che gli attrezzi da pesca o le attrezzature oggetto del sostegno presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio, rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma dell'Unione o del pertinente diritto nazionale; inoltre, deve contenere i seguenti elementi:
  - soggetto proponente;
  - descrizione dell'imbarcazione oggetto dell'intervento;
  - descrizione del progetto;
  - attività proposte;
  - quadro economico degli interventi;
  - crono programma;la relazione tecnica di cui sopra è obbligatoriamente a firma di un tecnico abilitato e iscritto al rispettivo albo professionale.
- Eventuali elaborati grafici (disegni, schemi impiantistica, altro) per gli interventi fissi sull'imbarcazione (ove pertinenti).

---

delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato. Nel caso di operazioni che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme. Quanto sopra, non si applica ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento; non si applica neppure alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del Reg. (UE) n. 1309/2013, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del sostegno. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del Programma. Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.

<sup>5</sup> Documentazione comune da presentare per la richiesta di sostegno indipendentemente dal soggetto (pescatore, armatore, proprietario di imbarcazione/i da pesca, Organizzazione di pescatori) e categoria di intervento (macchine e attrezzi o investimenti fissi).



- Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA (per verifica solidità economico-finanziaria del richiedente). Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione. In caso di domanda di sostegno collettiva o soggetto-beneficiario collettivo tale documentazione deve essere presentata sia dall'Organizzazione di pescatori, sia dai singoli associati che aderiscono all'iniziativa progettuale.
- Documentazione attestante l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente. In caso di domanda di sostegno collettiva o soggetto-beneficiario collettivo tale documentazione deve essere presentata, sia dall'Organizzazione di pescatori, sia dai singoli associati che aderiscono all'iniziativa progettuale.
- Tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, nell'ambito delle spese generali; ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 (ove pertinente). In caso di domanda di sostegno collettiva o soggetto-beneficiario collettivo tale documentazione deve essere presentata, sia dall'Organizzazione di pescatori, sia dai singoli associati che aderiscono all'iniziativa progettuale (ove pertinente).

Oltre a quanto sopra elencato è necessario presentare ulteriore documentazione a seconda della tipologia del richiedente e del tipo di intervento, come di seguito riportato.

### **9.2 Documentazione in casi di Società o Organizzazioni di pescatori**

Nel caso in cui la domanda di sostegno è presentata da una Società<sup>6</sup> o da una Organizzazione di pescatori, oltre alla documentazione prevista al punto precedente, si dovrà allegare:

- a) copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci. Per le Organizzazioni di pescatori anche eventuale accordo l'elenco degli associati pescatori;
- b) copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- c) delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto, a richiedere e a riscuotere il sostegno;
- d) in caso di domanda di sostegno collettiva, dichiarazione di adesione al progetto collettivo, di possesso dei criteri/requisiti di ammissibilità previsti dalla Misura 1.38, di assunzione degli impegni e obblighi per potere usufruire dei benefici dell'operazione, resa dal socio o dall'associato pescatore dell'Organizzazione di Pescatori (Allegato C).

### **9.3 Documentazione relativa all'imbarcazione da pesca e al soggetto richiedente (Pescatore, Armatore, Proprietario, Organizzazione di pescatori)**

Oltre alla documentazione prevista al punto 9.1 e 9.2 (ove pertinente), si dovrà allegare quanto segue. In caso di domanda di sostegno collettiva o soggetto-beneficiario collettivo, l'Organizzazione di pescatori deve allegare la seguente documentazione riferita ad ogni associato pescatore che partecipa all'iniziativa progettuale.

- Copia certificato di iscrizione al RIP (Registro impresa di pesca).
- Copia del registro navi minori e galleggianti del peschereccio, sul quale il pescatore è stato imbarcato per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili dalla data di presentazione della domanda.
- Copia del ruolino di equipaggio, da cui si deve evincere il numero di pescatori a bordo calcolato come media dei due anni precedenti e, in caso di pescatore (persona fisica), copia del libretto di navigazione o foglio di ricognizione per rilevare il possesso del requisito dei 60 giorni di svolgimento di attività di pesca nei due anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

<sup>6</sup> Soggetto esercente attività di impresa costituita da più soggetti (persone fisiche e/o giuridiche), come definita dall'art. 2247 del codice civile. Sono comprese anche le associazioni di pescatori.



- Copia della licenza di pesca dalla quale si evincono le seguenti informazioni minime:

dati relativi al peschereccio<sup>7 8</sup>:

- numero di registro della flotta dell'Unione;
- nome del peschereccio<sup>9</sup>;
- stato di bandiera/Paese di immatricolazione;
- porto di immatricolazione (nome e codice nazionale);
- marcatura esterna;
- segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)<sup>10</sup>;

dati relativi al titolare della licenza/proprietario del peschereccio/agente del peschereccio:

- nome e indirizzo della persona fisica o giuridica;
- caratteristiche della capacità di pesca;
- potenza del motore (kW)<sup>11</sup>;
- stazza (GT);
- lunghezza fuori tutto (lft).

- Fotografie dell'imbarcazione.
- Autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti che la documentazione allegata in copia alla domanda di sostegno (certificato di iscrizione al registro impresa di pesca, registro navi minori e galleggianti del peschereccio, ruolino di equipaggio o del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione e licenza di pesca) è conforme all'originale, in caso di mancata presentazione della predetta documentazione in copia conforme all'originale.
- Autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, quando l'operazione riguardi investimenti a bordo, qualora l'operazione coinvolga imbarcazioni da pesca e l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i (Allegato D).

Nel caso di imbarcazioni in comproprietà, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata da uno solo dei proprietari<sup>12</sup> previa autorizzazione rilasciata dal/i caratista/i.

#### **9.4 Documentazione in caso di acquisto di beni materiali (macchine e attrezzature)**

Nel caso di acquisto di beni materiali il richiedente, oltre alla documentazione prevista ai punti 9.1, 9.2 o 9.3 dovrà presentare:

- a) dichiarazione di congruità dei costi (Allegato E);
- b) almeno tre preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura;
- c) breve relazione tecnico-economica per descrivere i motivi della scelta del preventivo, qualora la scelta non sia quella con il prezzo più basso;  
relazione tecnica per descrivere i motivi per cui non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro per la realizzazione di opere, l'acquisizione di beni e servizi, come da esempio attrezzature o impianti o processi innovativi;
- d) relazione tecnico-economica (nel caso di acquisto di macchinari speciali, come di seguito precisato), eventualmente corredata da un'analisi prezzi ove necessaria.

<sup>7</sup> Vedi allegato II del Reg. (UE) n. 404/2011.

<sup>8</sup> Come indicato nella licenza di pesca al momento dell'iscrizione del peschereccio nel Registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004.

<sup>9</sup> Solo se il peschereccio ha un nome.

<sup>10</sup> In conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.

<sup>11</sup> Secondo quanto indicato dal Reg. (CE) n. 2930/86.

<sup>12</sup> Il beneficiario è la persona fisica o giuridica che sostiene in definitiva l'onere finanziario della realizzazione del progetto; in caso di vari beneficiari, indicare cognome e nome cominciando dal caratista di maggioranza.





In relazione ai suddetti punti, si chiarisce che la selezione del prodotto da acquistare deve essere basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. Si deve procedere alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo (indicato nella dichiarazione di congruità dei costi). A tale scopo, è necessario che il beneficiario e il Tecnico/Consulente forniscano una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso. Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto, eventualmente corredata da un'analisi prezzi ove necessaria.

In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario e il tecnico/consulente deve fornire una relazione tecnico-economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari similari. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi, eventualmente corredata da un'analisi prezzi ove necessaria.

L'Amministrazione contestualmente all'istruttoria e prima della liquidazione del contributo provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o del Tribunale da dove evincere lo stato dell'impresa.

**In caso di domanda di sostegno collettiva o soggetto-beneficiario collettivo tale documentazione deve essere presentata, dall'Organizzazione di pescatori.**

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, deve essere sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali e dal soggetto richiedente.

L'Amministrazione si riserva inoltre di richiedere ulteriore documentazione a supporto della valutazione dell'iniziativa progettuale e di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rilasciate all'atto della presentazione dell'istanza di finanziamento (verifica anche a campione).

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante (richiedente/beneficiario/professionista/altro). Per tutte le dichiarazioni o autocertificazioni rilasciate dal richiedente/beneficiario è sufficiente una sola copia del documento d'identità.

## **10. LOCALIZZAZIONE (AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE)**

La Misura si applica all'intero territorio della Regione Sicilia.

## **11. CRITERI DI SELEZIONE**

La valutazione e la selezione delle domande di finanziamento sarà eseguita secondo quanto stabilito dai "Criteri di selezione delle operazioni" del PO FEAMP 2014-2020, riportate anche dalle Disposizioni attuative di misura Parte B – Specifiche.

Per la predisposizione della graduatoria delle domande ammissibili al finanziamento si tiene conto del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali riportati nella tabella di valutazione di seguito esplicitata.



La seguente tabella riporta per singolo criterio, il coefficiente, il peso e il relativo punteggio totale<sup>13</sup>.

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni si applica il criterio dell'età del beneficiario, attribuendo preferenza al richiedente più giovane; a parità di condizioni si attribuisce la preferenza al richiedente che ha presentato per prima la domanda di sostegno.

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic=Max	0,1	
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età o età media >40 C=1 Età o età media ≤40	0,4	
T3	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,2	
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	Domanda collettiva (domanda di sostegno presentata da un soggetto o beneficiario collettivo alla quale aderiscono più soggetti ammissibili alla misura nell'ambito di un progetto collettivo)	C=0 N=1 C=0,5 N >1 ≤10 C=1 N >10	0,5	
O2	L'operazione prevede iniziative che comportano la totale riconversione degli attrezzi da attivi a passivi	C=0 NO C=1 SI	1	
O3	Numero di giorni di pesca in mare svolti dall'imbarcazione di cui al par. 5 lett. a) nei due anni civili precedenti (730 gg) la data di presentazione della domanda (in caso di Organizzazione di pescatori o soggetto-beneficiario collettivo si prenderà in considerazione la media del numero di giorni di pesca in mare svolti dalle imbarcazioni che aderiscono al progetto collettivo, fermo restando il possesso del requisito minimo dei 60 gg.)	C=0 N=60 giorni C=0,5 N >60 gg. ≤90 gg. C=0,8 N >90 gg. ≤120 gg. C=1 N >120 giorni	0,5	
O4	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986 (in caso di Organizzazione di pescatori o soggetto-beneficiario collettivo C=1 se tutte le imbarcazioni che aderiscono al progetto collettivo hanno un'età inferiore ai 10 anni)	C=0 Età ≥10 anni C=1 Età <10 anni	0,1	
O5	L'operazione prevede investimenti finalizzati alla riduzione delle catture indesiderate di cui al par. 1 lett. a) e b)	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
O6	L'operazione prevede investimenti per attrezzature volte a ridurre l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini di cui al par. 1 lett. c)	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	

<sup>13</sup> Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).



UNIONE EUROPEA



**mipaaf**  
Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



REGIONE SICILIA  
Assessorato dell'Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea  
Dipartimento della Pesca Mediterranea

**PO FEAMP**  
2014 | 2020

OPERAZIONE A REGIA			
07	L'imbarcazione è iscritta in un compartimento marittimo in cui ricade almeno un sito Natura 2000 (in caso di Organizzazione di pescatori o soggetto-beneficiario collettivo C=1 se tutte le imbarcazioni che aderiscono al progetto collettivo sono iscritte in un compartimento marittimo in cui ricade almeno un sito Natura 2000)	C=0 NO C=1 SI	0,5

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del punteggio è approssimato alla seconda cifra decimale.

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

## 12. INTENSITÀ DELL'AIUTO E SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari privati, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga al par. 1, in applicazione del par. 3 del medesimo articolo, l'intensità dell'aiuto pubblico può essere compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa tutti i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo<sup>14</sup>;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale<sup>15</sup>.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014: possibile aumento di	10
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

<sup>14</sup> Beneficiario collettivo: il termine va inteso con riferimento ad un organismo che l'autorità competente riconosce rappresentativo degli interessi dei suoi membri, di un gruppo di stakeholder o del pubblico in generale. Per poter beneficiare di un'intensità di aiuto maggiore, le azioni di questo organismo devono essere intraprese nell'interesse collettivo dei suoi membri. Pertanto, tali azioni non sono la somma dei singoli interessi dei membri appartenenti alla stessa organizzazione, ma, al contrario, esse devono avere una portata più ampia, ossia devono corrispondere ad una singola azione compiuta nell'interesse di tutti, in quanto il beneficiario è l'organizzazione collettiva in sé e non i suoi singoli membri.

<sup>15</sup> L'innovazione si traduce nella realizzazione di un prodotto o di un processo nuovi o sostanzialmente migliorati. Nel primo caso (prodotto) ci si riferisce all'introduzione di un bene o di un servizio nuovo o migliorato rispetto alle sue caratteristiche o agli usi previsti. Ciò include significativi miglioramenti nelle specifiche tecniche, nelle componenti materiali e nei software incorporati, nelle facilità d'uso o in altre caratteristiche funzionali. Per innovazione di processo ci si riferisce, invece, alla realizzazione di un metodo di produzione o di consegna nuovo o significativamente migliorato. Ciò prevede cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nei software.



### 12.1 Spesa massima ammissibile

L'importo massimo della spesa ammissibile per singola imbarcazione posseduta dal soggetto richiedente è fissato in € 75.000,00. **In caso di domanda di sostegno collettiva o soggetto-beneficiario collettivo l'importo massimo della spesa ammissibile è fissato in € 950.000,00, fermo restando che per ogni imbarcazione, per la quale il soggetto associato partecipa all'iniziativa progettuale, l'importo massimo della spesa ammissibile non può superare € 75.000,00.**

### 13. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente Bando di attuazione della misura 1.38 sarà pubblicato nel sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea nella specifica sezione del PO FEAMP 2014-2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (estratto).

Per la partecipazione al Bando i richiedenti devono far pervenire **entro e non oltre le ore 14,00 del 01 ottobre 2018**, un plico chiuso contenente la domanda di sostegno (Allegato A o A1) con i relativi allegati, al seguente indirizzo:

**Regione Siciliana**  
**Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**  
**Dipartimento della Pesca Mediterranea**  
**Via degli Emiri, 45 - (90135) Palermo (PA)**

La domanda suddetta può anche essere recapitata a uno degli Uffici Territoriali il cui indirizzo è rilevabile dal seguente link:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Assessoratoregionale delle Risorse Agricole e Alimentari/PIR\\_DipPesca/PIR\\_LibroVerde/PIR\\_Servizio1](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale delle Risorse Agricole e Alimentari/PIR_DipPesca/PIR_LibroVerde/PIR_Servizio1)

In questo caso il plico deve essere indirizzato a:

**Regione Siciliana**  
**Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**  
**Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea**  
**Servizio I "Programmazione" - Ufficio Territoriale di \_\_\_\_\_**

Il plico potrà essere recapitato mediante una delle seguenti modalità:

- raccomandata del servizio postale;
- modalità analoghe alla posta raccomandata avvalendosi di corrieri specializzati;
- consegna a mano.

Si precisa che **farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo**. Sono pertanto ininfluenti la data e l'ora di spedizione e non fa fede il timbro postale. Ai fini dell'accertamento del termine di presentazione, farà fede il timbro del protocollo che sarà apposto nel plico, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

Il termine di presentazione delle istanze è perentorio. Non saranno prese in considerazione le istanze e la documentazione sostitutiva, aggiuntiva o integrativa che perverranno prima della data di pubblicazione del bando e oltre il termine fissato.

Non si risponderà inoltre di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il suddetto termine.

Sul plico chiuso dovrà essere apposto, all'esterno, i dati identificativi del mittente e il seguente testo:

**"Domanda di ammissione a contributo relativo alla Misura 1.38 - Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie - PO FEAMP 2014-2020"**



Il plico dovrà contenere, in duplice copia cartacea, oltre che una copia su supporto digitale:

- il modello di domanda di sostegno secondo il modello riportato (Allegato A o A1) al presente Bando, adeguatamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa;
- documentazione indicata al precedente punto 9 “*Documentazione richiesta per partecipare alla misura e al bando*” (originale o in copia conforme a norma di legge).

#### **14. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

L'Amministrazione concedente provvede alla ricezione delle domande di sostegno e all'attribuzione di un numero di protocollo di entrata (data e orario di ricezione), l'Ufficio Centrale o Territoriale dell'Amministrazione concedente provvederà a rilasciare ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza con evidenza della data e dell'orario di arrivo.

Dal giorno successivo al termine fissato, il Responsabile di Misura e del procedimento provvede ad attribuire il codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente, composto da tre sezioni distinte: numero progressivo, identificazione della misura e ultime due cifre dell'anno del Bando.

La fase istruttoria sarà avviata subito dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno; a tal fine, l'Amministrazione, con Decreto del Dirigente Generale, provvederà a nominare un'apposita Commissione di valutazione per lo svolgimento delle fasi di verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità, nonché dello svolgimento della procedura di valutazione e selezione delle domande di sostegno.

##### ***14.1 Ricevibilità delle istanze***

La Commissione di valutazione verifica la ricevibilità della domanda di sostegno sulla base dei seguenti criteri:

- rispetto dei termini previsti per la presentazione;
- modalità di presentazione;
- completezza dei dati riportati nel modello di domanda e la sua corretta sottoscrizione.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta la non ricevibilità della domanda con conseguente comunicazione al soggetto richiedente delle relative motivazioni. Quest'ultimo può presentare richiesta di riesame entro 10 gg dalla comunicazione; la Commissione di valutazione provvederà all'esame di tale richiesta comunicando l'esito.

La domanda di sostegno deve essere completa della documentazione indicata al punto 9 del Bando, tuttavia, la Commissione di valutazione, ove ritenuto necessario, può chiedere in fase di verifica dell'ammissibilità chiarimenti e/o integrazioni.

A conclusione della verifica sulla ricevibilità delle domande di sostegno, la Commissione di valutazione redigerà la *check list* di controllo.

Le domande di sostegno ritenute ricevibili sono sottoposte all'attività di verifica dell'ammissibilità.

##### ***14.2 Ammissibilità e valutazione delle domande e pubblicazione graduatorie***

La Commissione svolge quindi le procedure di ammissibilità delle domande di sostegno in base ai criteri di ammissibilità di cui al punto 4 del presente Bando; la non sussistenza dei criteri di ammissibilità comporta l'esclusione della domanda dalle successive fasi del procedimento. La fase di ammissibilità comprende anche la verifica della rispondenza dell'operazione agli obiettivi e alle finalità della misura in argomento (punti 1, 2, 5, 6 e 7 del bando), nonché l'esame tecnico-economico dello stesso progetto e la verifica della spesa preventivata. La domanda di sostegno deve essere completa della documentazione indicata al punto 9 del presente Bando, tuttavia, nel caso in cui la documentazione presentata non sia completa, la Commissione di valutazione, ove ritenuto necessario, può chiedere chiarimenti e/o integrazioni.

In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede alla archiviazione della domanda e alle necessarie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti.



Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte, da parte della stessa Commissione, alla fase di valutazione e di attribuzione del punteggio di merito sulla base dei criteri di selezione e di priorità di cui al punto 11 del presente Bando.

La Commissione può effettuare controlli in loco *ex ante* al fine di verificare le condizioni che giustifichino gli interventi proposti.

Per ogni domanda di sostegno la Commissione di valutazione redigerà la *check list* di controllo ammissibilità.

La Commissione provvede a comunicare al Responsabile di Misura e del procedimento, entro **90 giorni** dall'inizio del procedimento, compatibilmente con il numero di domande pervenute e alla loro complessità, l'esito della valutazione delle stesse, il quale procede alla stesura o predisposizione della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammesse, con il relativo punteggio attribuito e con la relativa spesa preventivata e ammessa, nonché degli elenchi provvisori delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili, con indicazione delle relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria e gli elenchi provvisori sono approvati con Decreto del Dirigente Generale e pubblicati nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea. La pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito e della spesa/contributo ammesso, nonché di avvio del procedimento di esclusione o di non ammissibilità/ricevibilità delle domande di sostegno.

Avverso alla predetta graduatoria e agli elenchi provvisori, i soggetti proponenti possono presentare domanda di riesame all'Amministrazione entro il **trentesimo giorno** dalla pubblicazione della stessa. La Commissione valuta le richieste di riesame e comunica, nei successivi **60 giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione delle predette richieste o memorie, compatibilmente con il numero delle stesse e della loro complessità, gli esiti al Responsabile della Misura e del procedimento.

L'Amministrazione provvederà a formulare e ad approvare, con apposito provvedimento del Dirigente Generale, la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse, con il relativo punteggio attribuito e con la relativa spesa preventivata e ammessa, nonché gli elenchi definitivi delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili, con indicazione delle relative motivazioni. La graduatoria e gli elenchi definitivi verranno pubblicati nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea e inviati all'Ufficio Regionale competente per la registrazione. Il provvedimento di approvazione acquisirà efficacia dopo l'avvenuta registrazione a seguito della quale verrà pubblicato nella GURS apposito avviso o estratto.

La graduatoria definitiva include, sia i progetti utilmente collocati e finanziabili, sia gli interventi non finanziabili per esaurimento delle risorse o dotazione finanziaria prevista del bando o dalla misura.

La pubblicazione nella GURS e nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito e della spesa/contributo ammesso, nonché di archiviazione per le domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili.

### **14.3 Provvedimento di concessione del sostegno/aiuto**

Prima dell'emanazione del provvedimento di concessione del sostegno, le domande collocate in posizione utile in graduatoria e rientranti all'interno della dotazione finanziaria del bando o misura, saranno oggetto di alcune verifiche amministrative e/o all'acquisizione di informazioni o documenti comprovanti i requisiti o le condizioni oggetto di dichiarazione (regolarità contributiva, pagamento imposte e tasse, carichi pendenti, informazione antimafia ove pertinente e altro ritenuto opportuno o necessario).

Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

## **15. TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PROGETTI**

Il tempo di esecuzione del progetto (intervento/operazione) finanziato comincia dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo ed è fissato in:

- 6 mesi nel caso di operazioni che prevedono solo l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.).





- 18 mesi nel caso di realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.), ovvero, per operazioni che prevedono entrambe le tipologie di intervento (dotazioni e interventi strutturali).

Il rispetto dei termini stabiliti per l'esecuzione dei lavori sarà rilevata dalla documentazione probatoria presentata a supporto della domanda di pagamento del saldo.

Il progetto si può ritenere concluso quando il livello di realizzazione è almeno pari al 50% della spesa ammessa; in caso di parziale realizzazione dell'operazione/progetto, l'intervento realizzato deve essere funzionale e funzionante oltre a garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione in base ai quali lo stesso progetto è stato valutato, inserito in graduatoria e ammesso a finanziamento, pena la perdita dei benefici e la revoca del contributo/sostegno concesso.

## 16. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DOCUMENTI RICHIESTI

La richiesta dell'erogazione del contributo pubblico dovrà essere effettuata previa presentazione della domanda di liquidazione secondo le modalità di seguito indicate.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal Sistema di Gestione e Controllo.

### 16.1 Anticipazione

È erogata per un importo non superiore al 40% del contributo pubblico totale concesso per l'operazione/progetto. La richiesta (Allegato F) deve essere corredata dalla dichiarazione di inizio attività e dalla polizza fideiussoria pari al 100% dell'anticipo richiesto, rilasciata da istituti bancari o imprese di assicurazione autorizzate, come previsto dalle normative vigenti (Allegato G). La richiesta di anticipo deve essere presentata entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'atto di concessione del sostegno. In caso di domanda di sostegno collettiva o soggetto-beneficiario collettivo, la domanda di pagamento anticipo deve essere presentata dall'Organizzazione di pescatori, così come la polizza fideiussoria deve essere dalla stessa stipulata in favore dell'Amministrazione concedente.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

L'Amministrazione provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata; in particolare la regolare sottoscrizione da parte dell'Ente Garante e del Contraente la Garanzia.

Ad esito positivo sarà elaborato il relativo atto di liquidazione.

### 16.2 Stato di Avanzamento Lavori (SAL)

L'erogazione di uno o più acconti per Stato d'Avanzamento Lavori (SAL) è effettuata previa presentazione della domanda di pagamento (Allegato H) da parte del soggetto beneficiario "individuale" o "collettivo". Nel caso in cui non sia stata presentata richiesta di anticipo, gli acconti possono essere richiesti quando il progetto (intervento/operazione) presenti uno Stato d'Avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammessa. Per investimenti per i quali è stata liquidata l'anticipazione, l'acconto può essere erogato quando i lavori presentano uno Stato d'Avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile e sarà liquidato il contributo accertato al netto dell'anticipazione precedentemente erogata.

Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto. Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

La domanda di liquidazione del contributo pubblico relativa agli Stati d'Avanzamento dei Lavori presentata da parte dell'impresa, "beneficiario individuale" o "beneficiario collettivo", dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività/interventi a firma del tecnico e del beneficiario e relativa documentazione tecnica (disegni, schemi impiantistica, altro ove pertinenti, rilievi fotografici);





- quadro di raffronto tra le voci di spesa ammesse e le voci di spesa realizzate per le quali si chiede la liquidazione del contributo, firmato dal beneficiario e dal Tecnico, da trasmettere file anche per PEC, sia in formato pdf, sia in *Excel* (o compatibile) editabile (Modello X);
- modello per la rendicontazione delle spese, firmato dal beneficiario e dal Tecnico, da trasmettere file anche per PEC, sia in formato pdf, sia in *Excel* (o compatibile) editabile (Modello W);
- fatture quietanzate e/o altri titoli di spesa di valore probatorio, elencate nel modello W (file *Excel*) di rendicontazione di cui al punto precedente. Le fatture devono riportare la descrizione particolareggiata della fornitura o del bene acquistato, il numero di matricola di fabbricazione del bene; nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva. **In caso di domanda di sostegno collettiva o soggetto-beneficiario collettivo, nei titoli di spesa (fatture) devono essere riportate, oltre che la descrizione particolareggiata della fornitura o del bene acquistato, anche gli estremi identificativi dell'imbarcazione da pesca per la quale il soggetto associato usufruisce del beneficio della medesima fornitura/bene.** Inoltre nelle fatture dovrà essere apposta la seguente dicitura: PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.38 Bando 2018, Codice Progetto e Codice Unico Progetto (CUP) assegnato dall'Amministrazione concedente. Il beneficiario dovrà presentare anche la copia delle fatture con allegata dichiarazione attestante la conformità delle stesse agli originali, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dello stesso;
- fatture quietanzate e/o altri titoli di spesa di valore probatorio dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi e copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto dell'investimento, ove pertinente;
- documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità indicate al successivo punto 16.4.2 del presente bando (bonifici o ricevute bancarie/postali e/o copie assegni negoziati, estratti del conto corrente attestanti i movimenti effettuati). **In caso di domanda di sostegno collettiva o soggetto-beneficiario collettivo tutti i pagamenti o spese devono essere sostenute dall'Organizzazione di pescatori;**
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici (Allegato I) riportanti gli elementi salienti della fattura di riferimento (numero, data e importo), il numero di bonifico ovvero codice di riferimento operazione (CRO) o altre modalità di pagamento con il quale è stata liquidata la stessa fattura, la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola e/o telaio (o in assenza di altri elementi identificativi), nonché la mancata concessione di sconti e abbuoni e che i beni oggetto della fornitura sono nuovi di fabbrica, di prima installazione e conformi alle norme CE;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA;
- dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse opere non sono stati concessi altri contributi.

L'Amministrazione dispone il pagamento del SAL previa verifica amministrativa della documentazione pervenuta e dell'eventuale controllo in loco "Controllo di 1° livello"; inoltre, l'Amministrazione ha la facoltà di chiedere al beneficiario chiarimenti e integrazioni documentali.

### **16.3 Saldo**

La domanda di pagamento (Allegato H) per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario "individuale" o "collettivo" all'Amministrazione, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del cronoprogramma o dal termine di esecuzione del progetto "intervento/operazione" previsto (punto 15 del bando).

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio.



Il beneficiario che presenta la domanda di saldo deve almeno produrre la seguente documentazione:

- stato finale delle attività con relazione tecnica descrittiva degli interventi realizzati redatta in conformità alle azioni previste nel progetto e degli obiettivi o risultati conseguiti, evidenziando anche le eventuali variazioni e modifiche attuate autonomamente e specificandone le motivazioni, e relativa documentazione tecnica (disegni, schemi impiantistica, altro ove pertinenti, rilievi fotografici);
- quadro di raffronto tra le voci di spesa ammesse e le voci di spesa realizzate per le quali si chiede la liquidazione del contributo, firmato dal beneficiario e dal Tecnico, da trasmettere file anche per PEC, sia in formato pdf, sia in *Excel* (o compatibile) editabile (Modello X);
- modello per la rendicontazione delle spese, firmato dal beneficiario e dal Tecnico, da trasmettere file anche per PEC, sia in formato pdf, sia in *Excel* (o compatibile) editabile (Modello W);
- fatture quietanzate e/o altri titoli di spesa di valore probatorio, elencate nel modello W (file *Excel*) di rendicontazione di cui al punto precedente. Le fatture devono riportare la descrizione particolareggiata della fornitura o del bene acquistato, il numero di matricola di fabbricazione del bene; nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva. **In caso di domanda di sostegno collettiva o soggetto-beneficiario collettivo, nei titoli di spesa (fatture) devono essere riportate, oltre che la descrizione particolareggiata della fornitura o del bene acquistato, anche gli estremi identificativi dell'imbarcazione da pesca per la quale il soggetto associato usufruisce del beneficio della medesima fornitura/bene.** Inoltre nelle fatture dovrà essere apposta la seguente dicitura: PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.38 Bando 2018, Codice Progetto e Codice Unico Progetto (CUP) assegnato dall'Amministrazione concedente. Le fatture per essere ammissibili al pagamento devono essere state emesse entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori e quietanzate entro la data di presentazione della domanda di liquidazione a saldo. Il beneficiario dovrà presentare anche la copia delle fatture con allegata dichiarazione attestante la conformità delle stesse agli originali, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dello stesso;
- fatture quietanzate e/o altri titoli di spesa di valore probatorio dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi e copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto dell'investimento, ove pertinente;
- documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità indicate al successivo punto 16.4.2 del presente bando (bonifici o ricevute bancarie/postali e/o copie assegni negoziati, estratti del conto corrente attestanti i movimenti effettuati). **In caso di domanda di sostegno collettiva o beneficiario collettivo tutti i pagamenti o spese devono essere sostenute dall'Organizzazione di pescatori;**
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici (Allegato I) riportanti gli elementi salienti della fattura di riferimento (numero, data e importo), il numero di bonifico ovvero codice di riferimento operazione (CRO) o altre modalità di pagamento con il quale è stata liquidata la stessa fattura, la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola e/o telaio (o in assenza di altri elementi identificativi), nonché la mancata concessione di sconti e abbuoni e che i beni oggetto della fornitura sono nuovi di fabbrica, di prima installazione e conformi alle norme CE;
- tabella dei criteri di selezione debitamente compilata con l'indicazione dei punteggi spettanti dopo la realizzazione degli interventi e delle motivazione per eventuali scostamenti rispetto ai punteggi attribuiti in fase di approvazione, sottoscritta dal beneficiario come dichiarazione sostitutiva di notorietà (Allegato L);
- documentazione atta a dimostrare il possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie all'operatività del progetto (se pertinenti);
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA.
- dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse opere non sono stati concessi altri contributi;

L'Amministrazione si riserva di poter richiedere al beneficiario chiarimenti e/o ulteriore documentazione



ritenuta necessaria ai fini della verifica amministrativa e della verifica in loco.

L'Amministrazione dispone il pagamento del saldo a conclusione dell'attività di verifica amministrativa della documentazione pervenuta e del controllo in loco "Controllo di 1° livello", nonché della verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione in base ai quali il progetto è stato valutato e ammesso a finanziamento.

Il controllo di 1° livello, effettuato preliminarmente sulle domande di pagamento SAL e saldo, verte sulla verifica del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, sull'ammissibilità delle spese, sulla regolarità e completezza della documentazione trasmessa, nonché sull'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni. Il controllo deve consentire di accertare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale approvata, la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarati; inoltre, devono essere accertati i tempi di realizzazione dell'operazione/investimento e di effettuazione della spesa con particolare riferimento alle date di presentazione delle domande di pagamento e ai termini assegnati indicati nell'atto di concessione o adesione.

Il progetto si può ritenere concluso quando il livello di realizzazione è almeno pari al 50% della spesa ammessa; in caso di parziale realizzazione dell'operazione/progetto, l'intervento realizzato deve essere funzionale e funzionante oltre a garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione in base ai quali lo stesso progetto è stato valutato, inserito in graduatoria e ammesso a finanziamento, pena la perdita dei benefici e la revoca del contributo/sostegno concesso.

Se l'attività di verifica sulla domanda di pagamento del saldo dovesse avere un esito negativo saranno avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, con relativi interessi legali maturati.

Ai sensi dell'art. 132 del Reg. UE 1303/2013, il procedimento amministrativo per la erogazione del contributo (anticipo, SAL e saldo), dovrà essere concluso entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda pagamento, fermo restando eventuali e motivate interruzioni che devono essere formalmente comunicate al beneficiario.

#### **16.4 Rendicontazione della spesa**

I documenti che devono essere prodotti in sede di richiesta di erogazione del contributo, per la totalità delle fasi di esecuzione dell'intervento finanziato sono:

##### **16.4.1 Fattura e/o altri titoli di spesa di valore probatorio**

Il documento deve riportare, oltre la descrizione particolareggiata della fornitura o del bene acquistato, il numero di matricola di fabbricazione del bene; nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva. Inoltre nelle fatture dovrà essere apposta la seguente dicitura: PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.38 Bando \_\_\_\_\_, Codice Progetto e Codice Unico Progetto (CUP) assegnato dall'Amministrazione concedente. In caso di domanda di sostegno collettiva o soggetto-beneficiario collettivo, nei titoli di spesa (fatture) devono essere riportate, oltre che la descrizione particolareggiata della fornitura o del bene acquistato, anche gli estremi identificativi dell'imbarcazione da pesca per la quale il soggetto associato usufruisce del beneficio della medesima fornitura/bene.

##### **16.4.2 Tracciabilità dei pagamenti**

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese con una o più delle seguenti modalità.

- **Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA:** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dal proprio istituto di credito, dal quale sia evidenziato l'avvenuto movimento della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione. I bonifici devono interessare esclusivamente i pagamenti inerenti la fattura di cui costituiscono l'allegato.
- **Sepa Direct Debit (SDD) - ex RID:** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dal proprio istituto di credito dal quale



sia evidenziato l'avvenuto movimento della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

- **Ricevuta Bancaria (RIBA):** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dal proprio istituto di credito, dal quale sia evidenziato l'avvenuto movimento della transazione eseguita oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- **Assegno circolare “non trasferibile”:** il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare. Lo stesso deve essere negoziato entro il termine esecuzione lavori ovvero entro la data di presentazione della domanda di liquidazione.
- **Assegno bancario/postale:** l'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni devono essere emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG e CUP). Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Lo stesso deve essere negoziato entro il termine di esecuzione lavori ovvero entro la data di presentazione della domanda di liquidazione.
- **Carta di credito o di debito:** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

#### **16.4.3 Dichiarazione liberatoria**

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici (Allegato I) riportanti gli elementi salienti della fattura di riferimento (numero, data e importo), il numero di bonifico ovvero codice di riferimento operazione (CRO) o altre modalità di pagamento con il quale è stata liquidata la stessa fattura, la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola e/o telaio, nonché la mancata concessione di sconti e abbuoni e che i beni oggetto della fornitura sono nuovi di fabbrica, di prima installazione e conformi alle norme CE;

Le fatture inerenti le spese oggetto di finanziamento possono essere pagate parzialmente e/o totalmente in relazione all'avanzamento della spesa. Nel caso di pagamento parziale a ogni dichiarazione liberatoria successiva alla prima si dovranno menzionare i pagamenti precedenti con i relativi riferimenti sino al pagamento a saldo della fattura di pertinenza.

#### **17. VARIANTI**

Sono considerate varianti in corso d'opera le seguenti:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate.

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente richieste all'Amministrazione - Servizio responsabile dell'attuazione della misura. La domanda di variante (Allegato M), deve essere presentata con le stesse modalità di presentazione della domanda di sostegno, deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L'istruttoria della domanda di variante deve essere svolta dall'Amministrazione entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla sua presentazione.





Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario<sup>16</sup> e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 35% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, che comunque l'Amministrazione si riserva di valutare l'ammissibilità anche in sede di verifica della domanda di pagamento (sal o saldo).

Non rientrano tra le varianti eventuali aumenti dei prezzi, cambi di fornitore per la stessa tipologia di spesa che possono interessare il cambio di modello e/o di marca dell'attrezzatura, ma che mantengano la stessa funzionalità e tipologia di impiego. In questo caso la ditta deve presentare almeno tre preventivi di fornitori. Il cambio di fornitore e/o di marca/modello deve essere motivato e giustificato. L'autorizzazione è concessa qualora il prodotto fornito sia uguale o superiore di qualità a quello indicato in sede di domanda di finanziamento. Laddove tale modifica determini un valore maggiore della spesa ammessa, la differenza tra l'importo ammesso e l'importo variato è a totale carico della ditta beneficiaria. Anche in questo caso l'Amministrazione si riserva di valutare l'ammissibilità anche in sede di verifica della domanda di pagamento (sal o saldo).

Si precisa che le eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori o acquisti (totale o parziale) o da sconti rispetto ai prezzi preventivati non possono essere riallocate e utilizzate per la realizzazione di interventi non previsti dall'iniziativa progettuale originariamente approvata, rientrando nelle disponibilità dell'Amministrazione concedente.

Le varianti dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate dal Responsabile di Misura che, eventualmente può ricorrere al parere della Commissione di valutazione, per esaminarne la coerenza con gli obiettivi di progetto, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di punteggio che ne ha consentito il posizionamento in graduatoria.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Qualsiasi modifica degli assetti societari deve essere comunicata all'Amministrazione regionale.

---

<sup>16</sup> Investimenti strutturali, macchine ed attrezzature, acquisto immobili, spese per attività di formazione/consulenza, spese per attività di studi/monitoraggio/ricerca, premi ed indennità.



## 18. PROROGHE

Come indicato nel precedente punto 15 del bando, il progetto (intervento/operazione), a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione, deve essere completato entro 6 mesi nel caso di operazioni che prevedono solo l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.) ed entro i 18 mesi nel caso di realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.), ovvero, per operazioni che prevedono entrambe le tipologie di intervento (dotazioni e interventi strutturali).

Le richieste di proroga (Allegato N), debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori all'Amministrazione competente - Servizio responsabile dell'attuazione della misura. Quest'ultimo, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dell'operazione.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli interventi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi.

## 19. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Come previsto dal punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando i seguenti elementi:

- a) emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1303/2013 insieme a un riferimento all'Unione;
- b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei).

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi nelle seguenti modalità:

- fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- collocando almeno un poster temporaneo con le informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio, se il sostegno pubblico totale è fino a € 500.000,00.
- collocando almeno un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti (30x40<sub>cm</sub> o 50x70<sub>cm</sub>) con le informazioni sull'operazione che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio, se il sostegno pubblico totale è superiore a € 500.000,00.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone un poster permanente (sostegno pubblico totale fino a € 500.000,00), una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni (sostegno pubblico totale superiore a € 500.000,00) in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Il poster, la targa o il cartellone informativo devono essere realizzati con materiali tali da assicurare durevolezza nel tempo e devono essere mantenuti in buone condizioni per almeno 5 anni dalla data di accertamento finale dell'operazione.





2014 | 2020

Se trattasi di materiale a supporto delle azioni formative, informative, promozionali (pubblicazioni, libri, opuscoli, schede tecniche, brochure, locandine e altro), sia cartaceo che informatizzato, lo stesso materiale deve riportare il logo dell'Unione Europea, il logo della Repubblica Italiana, il logo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il logo della Regione Siciliana, la dicitura Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 e la dicitura dell'Operazione interessata.

Nel caso specifico della misura e del bando Misura 1.38 in argomento, il beneficiario è tenuto a collocare almeno un poster (formato minimo A3) con le informazioni sul progetto che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio nel caso in cui lo stesso è adibito al deposito delle attrezzature oggetto di finanziamento e sull'imbarcazione (anche poster adesivo), ove sono stati realizzati gli investimenti e allocati le attrezzature oggetto di finanziamento. Se il soggetto beneficiario è l'Organizzazione di pescatori il poster o la targa-cartellone deve essere collocata, sia presso la sede della stessa Organizzazione, sia nell'imbarcazione (poster adesivo). Inoltre, su ogni macchinario o attrezzatura oggetto di finanziamento, ove possibile, bisognerà collocare una piccola targhetta (anche adesiva).

Il poster, la targa o il cartellone informativo devono riportare:

- il logo dell'Unione Europea;
- il logo della Repubblica Italiana;
- il logo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- il logo della Regione Siciliana con sotto riportato: regione Siciliana Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento della Pesca Mediterranea;
- la dicitura: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014;
- la dicitura: Operazione realizzata con la Misura 1.38 *“Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie”* del PO FEAMP 2014/2020.

## 20. CONTROLLI

Ogni operazione/progetto ammesso a cofinanziamento ai sensi del presente bando verrà sottoposto a controllo documentale sui requisiti dichiarati in fase di ammissione e su tutte le spese rendicontate dal Beneficiario, nonché ad apposito sopralluogo “visite in loco” (almeno una visita verrà effettuata prima della liquidazione del saldo).

Inoltre, ogni operazione/progetto può essere assoggettata ai Controlli ex-post per verificare il rispetto degli obblighi in materia di utilizzo e impiego dei beni di investimento (termine del vincolo), nonché a verifiche da parte degli altri Organi competenti (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione Europea, Corte dei Conti, Guardia di finanza, ecc.).

## 21. REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione o difformità delle attività previste dal progetto approvato, fatta salva la disciplina delle varianti;
- b) mancato mantenimento o raggiungimento del punteggio complessivo e di almeno due criteri di selezione al fine di garantire, comunque, la permanenza della domanda di sostegno in graduatoria in posizione utile per essere ammessa a finanziamento (all'interno della dotazione finanziaria assegnata);
- c) raggiungimento di un livello di realizzazione del progetto inferiore al 50% della spesa ammessa;
- d) mancata realizzazione del progetto entro i termini previsti;
- e) varianti non autorizzate secondo quanto indicato nel precedente punto 17 del presente bando, qualora le attività non rispondano più agli obiettivi prefissati dal progetto approvato;
- f) mancato mantenimento dei requisiti di ammissibilità e mancato rispetto degli obblighi previsti dal Bando;
- g) esito negativo dei controlli di 1° livello o dei controlli ex post;



h) violazione, qualsivoglia, delle norme stabilite dal Bando, dalla normativa dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Siciliana.

Al realizzarsi di anche uno dei casi suddetti, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, si procederà al recupero delle somme liquidate anche attraverso la decurtazione da somme dovute allo stesso beneficiario per effetto di altri strumenti normativi o provvedimenti di concessione.

Le somme oggetto del recupero, a qualsiasi titolo, saranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa; decorso inutilmente il termine fissato (mancata restituzione dell'indebito percepito), si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale anticipo liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una domanda di sostegno. L'istanza di rinuncia (Allegato O), deve essere presentata dal beneficiario alla Struttura responsabile dell'attuazione della misura.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'Amministrazione regionale abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è altresì consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

## **22. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

La conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari è attuata in ottemperanza dell'art.140del Reg. (UE) 1303/2013.

Per ciascuna fase del processo di attuazione deve esistere la relativa documentazione, su supporto cartaceo e su supporto elettronico, mediante la quale è possibile ricostruire tutta la storia attuativa di ogni singola operazione.

L'archiviazione dei documenti deve permettere anche successivamente alla chiusura del progetto medesimo:

- una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti di progetto;
- la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.

I Regolamenti comunitari prevedono una disciplina organica in materia di disponibilità e conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese per le operazioni a valere sul Programma Operativo FEAMP.

Il beneficiario è tenuto alla conservazione dei titoli di spesa originali, utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di richiesta del saldo finale.

Il periodo di tempo indicato è interrotto in caso si verifichi un procedimento giudiziario o ci sia richiesta debitamente motivata della Commissione Europea.

La documentazione giustificativa di spesa deve essere messa a disposizione per le ispezioni e le verifiche della Commissione e della Corte dei Conti Europea e delle altre Autorità competenti (AdG, AdC, AdA ecc.) e se richiesti ne devono essere forniti estratti o copie.

## **23. DIRITTI DEI BENEFICIARI**

I beneficiari godono di tutti i diritti a essi riconosciuti dalla normativa dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Siciliana.



## 24. RICORSI

Gli interessati possono presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

- ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, per gli atti non definitivi (atti che non sono emanati dall'organo di vertice);
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.
- ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

## 25. TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti dalla Regione Sicilia, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea per le finalità di cui al presente Bando e sono trattati anche con l'utilizzazione di banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione al medesimo Bando.

I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle procedure di attuazione del FEAMP.

## 26. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Bando, secondo quanto previsto dalla normativa generale, sono effettuate tramite Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e/o pubblicazione sul sito *web* istituzionale, per posta ordinaria o mediante il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it)

I titolari di istanze sono invitati a volere utilizzare lo stesso mezzo PEC per comunicazioni e per trasmissione documenti, secondo le indicazioni fornite nei precedenti paragrafi.

Il beneficiario del cofinanziamento è obbligato a comunicare il proprio indirizzo di PEC.

Il Responsabile del procedimento e della Misura è il Dirigente del Servizio 2 Mare Mediterraneo: Equilibrio Biologico, Salvaguardia Risorse Ittiche e Interventi sui Mercati del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.

Le eventuali FAQ relative al presente Bando devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: [servizio2.pesca@regione.sicilia.it](mailto:servizio2.pesca@regione.sicilia.it)

## 27. DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente Bando.

Il Bando costituisce *lex specialis*, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rimanda al PO FEAMP 2014/2020, alle Disposizioni Attuative - Parte A Generali, alle Disposizioni Attuative - Parte B specifiche, alle Linee Guida per le Spese Ammissibili emanate dall'Autorità di Gestione, al Manuale delle procedure e dei controlli (D.D.G. n. 181/Pesca del 05/06/2017), nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore o concernente l'applicazione del FEAMP 2014/2020.

## 28. RIFERIMENTI NORMATIVI

### Regolamenti UE (Fondi SIE)

- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01).



- Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.
- Regolamento di esecuzione (UE) 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) 215/2014.
- Regolamento di esecuzione (UE) 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione.
- Regolamento Delegato (UE) 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei.
- Regolamento di esecuzione (UE) 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.
- Regolamento di esecuzione (UE) 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari.
- Regolamento di esecuzione (UE) 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi.
- Regolamento (UE) 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento (UE) 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento delegato (UE) 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.
- Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il





piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

- Regolamento delegato (UE) n. 2016/568 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Strategia Europa 2020.

### **Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)**

- Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.
- Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.
- Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).
- Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006.
- Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
- Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 1954/2003, (CE) 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) 2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio.
- EUSAIR - Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions concerning the european union strategy for the adriatic and ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final).
- Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento di esecuzione (UE) 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione.
- Regolamento di esecuzione (UE) 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento di esecuzione (UE) 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.



- Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020.
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento delegato (UE) 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi.
- Regolamento di esecuzione (UE) 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi.
- Regolamento di esecuzione (UE) 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati.
- Regolamento delegato (UE) 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo.
- Regolamento delegato (UE) 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento delegato (UE) 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento delegato (UE) 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie.
- Regolamento delegato (UE) 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci.





2014 | 2020

- Regolamento delegato (UE) 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande.
- Regolamento delegato (UE) n. 2015/1930 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

### Normativa nazionale

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.; Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e s.m. e i..
- Per i CCNL, fare riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>
- D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997).
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). (11G0234) (GU Serie Generale n.265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234); Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Siciliana.
- D.P.R. 313/2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportate dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 e, successivamente, dal D. Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
- D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003).
- D.Lgs n. 196 del 30 marzo 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
- D.Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura.
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008).
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).
- D.Lgs 13 ottobre 2010, n. 190 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010.
- D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214).
- D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca.
- [http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete\\_natura\\_2000/D.P.R.\\_120\\_del\\_12\\_marzo\\_2003.PDF](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/D.P.R._120_del_12_marzo_2003.PDF) Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.



- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia.
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici.
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193 Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 7-1-2015).
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.
- Delibera 28 gennaio 2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
- Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020. (Delibera n. 10/2015). (15A03556) (GU Serie Generale n.111 del 15-5-2015)".

## 29. ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato A Domanda di sostegno
- Allegato A1 Domanda di sostegno collettiva
- Allegato B Relazione descrittiva del progetto
- Allegato B1 Relazione descrittiva del progetto collettivo
- Allegato C Atto di adesione progetto collettivo
- Allegato D Dichiarazione proprietario imbarcazione
- Allegato E Dichiarazione di congruità dei costi
- Allegato F Domanda pagamento anticipazione
- Allegato G Garanzia fideiussoria privati per anticipazione
- Allegato H Domanda pagamento (acconto o saldo)
- Allegato I Dichiarazione di quietanza liberatoria
- Allegato L Tabella calcolo criteri selezione (fase rendicontazione)
- Allegato M Domanda di variante
- Allegato N Domanda di proroga
- Allegato O Domanda di rinuncia
- Mod. W Rendicontazione della spesa
- Mod. X Raffronto voci di spesa ammesse e realizzate

F.to IL DIRIGENTE GENERALE  
Dario Cartabellotta